

STATUTO

TITOLO I

Costituzione, scopi, principi

Art. 1

COSTITUZIONE

È costituita la Federazione Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura (FEDER. AGRI.), quale organizzazione sindacale, professionale agricola a vocazione generale.

La FEDER. AGRI. ha sede in Roma. Qualora ne ravvisi l'opportunità, può aderire ad organismi sindacali e non sindacali, nazionali ed internazionali, che praticino i valori e perseguano scopi analoghi a quelli della FEDER. AGRI.

La FEDER. AGRI. è aderente alla CONF. S.A.L.

Art. 2

INDIPENDENZA ED AUTONOMIA

L'autonomia è un elemento fondamentale della linea organizzativa della FEDER. AGRI. e viene da essa affermata come capacità di definire, nei confronti della vita sociale italiana e delle sue espressioni, un proprio giudizio scevro da ogni preconconcetto di carattere ideologico o di opportunità politica.

La FEDER.AGRI. è indipendente dai partiti politici. E' associata al Movimento Cristiano Lavoratori – M.C.L

Art. 3 SCOPI

La FEDER. AGR. non ha fini di lucro. Obiettivo primario della FEDER. AGR. è lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei produttori, dei lavoratori e dei pensionati agricoli nel sistema economico nazionale ed internazionale, anche attraverso l'assistenza tecnica a tutti i soggetti impegnati direttamente ed indirettamente.

Per la realizzazione dei suddetti fini, la FEDER. AGR. si propone di:

- a) tutelare in ogni campo gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia individuali che collettivi, degli iscritti nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra organizzazione economica e sindacale, sia in sede nazionale che internazionale;
- b) rappresentare la categoria nelle contrattazioni collettive di lavoro e nei rapporti con i poteri dello Stato;
- c) esaminare i problemi sindacali, economici e tecnici di interesse generale e particolare per l'agricoltura; elaborare i criteri e tracciare le direttive generali alle quali i soci dovranno attenersi anche nelle loro articolazioni territoriali;
- d) coordinare, indirizzare e disciplinare l'attività di tutti gli organismi aderenti, al fine di realizzare la necessaria unità nella trattazione e soluzione dei problemi di carattere generale aventi implicazioni per la collettività rappresentata; assicurare, altresì, ogni forma di comunicazione ed informa-

zione al suo interno ed all'esterno;

e) provvedere alla difesa ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, assumendo ogni iniziativa adeguata allo scopo; in particolare, promuovere, coordinare ed assistere l'organizzazione economica dei produttori nelle associazioni di produttori (e Unioni nazionali), cooperative ed altre forme associative; promuovere o partecipare in assistenza a contratti interprofessionali e ad accordi, anche economici, con enti, associazioni o altri soggetti operanti nel sistema agroalimentare nazionale ed internazionale;

f) promuovere e favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici, concernente la formazione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello o grado, attraverso l'istituzione di corsi di formazione professionale, ricerca e sperimentazione nazionali, regionali e provinciali, per il miglioramento ed il perfezionamento tecnico dei lavoratori agricoli o, comunque, per tutti coloro che sono interessati al mondo del lavoro in agricoltura. Promuovere, organizzare e gestire, anche unitamente ad altre organizzazioni o tramite appositi organismi, corsi di preparazione, aggiornamento ed istruzione professionale, anche in agricoltura, per imprenditori anche nuovi e dipendenti delle imprese degli imprenditori medesimi o figure professionali da inserire nelle imprese anche finanziati da Enti Locali, da Enti Pubblici, dalla Unione Europea e da privati;

g) promuovere ed organizzare in proprio e/o con il concorso degli Enti Pubblici, privati e comunitari, corsi di formazione e specializzazione post diploma/laurea per divulgato-

ri agricoli per la formazione di idonei profili professionali da utilizzare anche in programmi di assistenza tecnica e con i Paesi in via di sviluppo;

h) promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole nella loro gestione delle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione ed in quelle ad esse connesse;

i) promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente e in quanto altro ritenga utile alle stesse e all'intero settore agricolo anche per incrementare il turismo rurale ed ogni altra attività inerente il tempo libero;

l) promuovere la costituzione di cooperative per la coltivazione di terre incolte, abbandonate o mal coltivate, per la vendita di fertilizzanti ed attrezzi per l'agricoltura e curare la contabilità aziendale dei propri iscritti;

m) istituire, organizzare, promuovere, curare, svolgere, esercitare, progettare e gestire in proprio, per conto e/o con il concorso di Enti Comunitari Europei, Enti Statali, Enti Locali, Enti Pubblici e Privati ed altri Enti, Associazioni, Istituzioni, Società, Scuole pubbliche e private:

- corsi e tirocini per aggiornamento e la formazione professionale destinati ad imprenditori agricoli, coadiuvanti familiari, salariati agricoli e forestali;

- attività formativa con riferimento allo sviluppo della divulgazione agricola;

- attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e divulgazione agricola all'interno della Comunità Europea e con i Paesi in via di sviluppo;

- corsi base di agricoltura biologica e biodinamica;

- corsi di formazione e specializzazione post diploma/laurea per divulgatori agricoli per la formazione di idonei profili professionali da utilizzare anche in programmi di assistenza tecnica e con i Paesi in via di sviluppo;

- corsi per il rilascio ed il rinnovo dei patentini per acquisto e impiego dei presidi sanitari in agricoltura;

- attività di formazione professionale e corsi anche complementari, per i giovani agricoltori, per capo azienda e per imprenditori agricoli ai sensi del Reg. C.E.E. n.2328/91, n.1257/99 e leggi e normative regionali, nazionali ed europee vigenti;

n) promuovere e favorire ogni iniziativa, direttamente, anche in attuazione di programmi pubblici, concernente la formazione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, attraverso l'istituzione di corsi di formazione professionale, ricerca e sperimentazione nazionali, regionali e provinciali, per il miglioramento ed il perfezionamento tecnico dei lavoratori agricoli o, comunque, per tutti coloro che sono interessati al mondo del lavoro in agricoltura;

o) svolgere l'attività formativa, di informazione e divulgazione socio-tecnico-economica (indirizzi di politica agraria, orientamenti produttivi, legislazione agraria, informazioni sulla possibilità di occupazione in ambito agricolo ed extra agricolo e di qualificazione professionale, promozione del-

l'agriturismo, visite tecniche in ambiti territoriali nazionali ed esteri) e qualificazione professionale in favore dei produttori agricoli singoli o associati al fine del conseguimento degli scopi previsti dalle normative comunitarie e dalle leggi nazionali e regionali;

p) collaborare con Università, Istituti di ricerca, Istituti pubblici e privati, Scuole pubbliche e private e tutti quegli Organismi, anche Esteri, che abbiano scopi uguali e/o affini;

q) studiare gli aspetti sociali ed economici legati al fenomeno della emigrazione e dell'immigrazione e promuovere iniziative finalizzate al pieno riconoscimento della parità di trattamento dei lavoratori immigrati e di quelli locali; promuovere a favore lo sviluppo delle attività culturali dei lavoratori emigrati all'Estero e di quelli immigrati nel nostro Paese anche con l'istituzione di corsi e la costituzione di Comitati all'Estero;

r) esercitare ogni funzione ritenuta idonea nei campi della ricerca, della sperimentazione e della formazione prevista da leggi e regolamenti, ovvero demandata da Amministrazioni ed Enti Pubblici;

s) organizzare in proprio, o in collaborazione con altri Enti associazioni pubbliche e private, attività culturali, artistiche, sportive e ricreative: per queste finalità la federazione potrà promuovere e/o gestire ai vari livelli organizzativi, direttamente o indirettamente, feste popolari, servizi di somministrazione di bevande ed alimenti, spacci e acquisti collettivi di genere vari ed alimentari, attività ed impianti spor-

tivi, cineforum e proiezioni audiovisivi e tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi statuari anche attraverso la costituzione di specifici enti per l'attività ricreativa, sportiva e per il tempo libero in generale;

t) costruire, acquistare, gestire in locazione o sub-locazione circoli ricreativi, biblioteche, stabilimenti balneari e montani, giardini per l'infanzia, scuole private, strutture in genere e quanto necessario per assistere culturalmente, moralmente e fisicamente inoccupati, occupati, disoccupati e le loro famiglie;

u) istituire e/o gestire, collaborare e/o convenzionarsi con aziende e complessi sperimentali con fini esclusivi di formazione e/o per stage aziendali;

v) collaborare direttamente con associazioni imprenditoriali, sindacali ed enti bilaterali;

x) adottare tutte le iniziative culturali, sociali ed economiche per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle attività produttive, dei servizi sociali, sanitari, culturali e del territorio;

y) istituire ed assegnare premi di incoraggiamento e borse di studio, promuovere altra forma di assistenza a favore di allievi bisognosi e meritevoli agevolando la partecipazione ai corsi per il conseguimento di particolari titoli di studio e di specializzazione.

z) assistere i propri iscritti nelle pratiche tributarie e fiscali nei confronti degli enti pubblici e privati;

aa) promuovere e curare i rapporti con le altre organizzazioni dei produttori e lavoratori agricoli, operando per lo svi-

luppo complessivo della categoria ed in particolare per il raggiungimento dell'unità sindacale del mondo agricolo anche attraverso forme di completa unificazione tra loro.

Per l'attuazione dei suoi fini la FEDER. AGRI si ispira:

- ai valori della democrazia, affermando la propria democraticità nell'impegnarsi a sostenere, a favorire ed a difendere le libere istituzioni ed il pluralismo politico e sociale;
- ai principi della Costituzione repubblicana, che fonda sul lavoro la realtà dell'organizzazione dello Stato;
- all'insegnamento della Chiesa in campo sociale, condizione fondamentale per la costituzione di un ordinamento sociale in cui siano assicurati il riconoscimento dei diritti e la soddisfazione delle esigenze materiali e spirituali dei lavoratori;
- ai valori della convivenza pacifica tra i popoli e della solidarietà umana.

Art. 4

ORGANISMI PARALLELI

Per il conseguimento degli scopi statutari, la FEDER. AGRI. può promuovere la costituzione di associazioni o enti di natura diversa (consorzi, società, cooperative, etc.).

Tali organismi possono aderire alla FEDER. AGRI. secondo le modalità approvate dal Consiglio generale.

Art. 5

ISCRITTI

Possono essere iscritti alla Federazione Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura:

- i produttori agricoli, anche a tempo parziale, singoli o associati, che producono, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli, nonché le loro associazioni, cooperative, società ed altre forme associative;
- i lavoratori subordinati, siano essi italiani o esteri, che prestano la loro opera in agricoltura;
- gli esperti che agiscono a tutela degli interessi della categoria;
- i pensionati del settore agricolo;
- i soci fondatori.

Art. 6

La qualifica di associato alla FEDER. AGRI si acquisisce all'atto di versamento della quota sindacale e, quando ciò avviene tramite delega ad Enti o datori di lavoro, dal momento della consegna di detta delega.

Art. 7

UTILIZZO ESPERTI

Gli esperti che agiscono in favore dei lavoratori agricoli, possono svolgere attività sindacale per la FEDER. AGRI. e ricoprire cariche a livello periferico, sin dal momento della loro adesione, ancor prima della loro iscrizione alla FEDER. AGRI.

Art. 8

COOPTAZIONE

Negli organi deliberanti Consiglio Generale, Consiglio Provinciale e Consiglio comprensoriale dei delegati, nonché nelle Consulte di Settore provinciali, regionali e nazionali, possono essere cooptati altri membri fino ad un massimo corrispondente al 10% dei loro componenti e scelti da una maggioranza qualificata di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 9

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gli iscritti che compiano infrazioni all'ordinamento statutario vengono rinviati, ad iniziativa della Giunta Esecutiva nazionale, al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Nelle more della decisione del suddetto organo, la Giunta Esecutiva può cautelativamente procedere alla sospensione per:

- a) indegnità morale;
- b) assunzione e divulgazione all'esterno della Federazione di comportamenti incompatibili con la linea politico sindacale adottata dagli organi competenti;
- c) inosservanza del presente Statuto.

Art. 10

ISPEZIONI E GESTIONI STRAORDINARIE

La Giunta Esecutiva ha la facoltà di effettuare, attraverso i propri uffici, controlli o ispezioni di carattere amministrati-

vo, sindacale e organizzativo nei riguardi delle proprie strutture periferiche a qualsiasi livello.

Nei casi di gravi violazioni dello statuto della FEDER.AGRI. su scelte fondamentali di carattere politico-sindacale, nonché per il mancato rispetto delle norme sul tesseramento e sulla contribuzione, la Giunta Esecutiva, con decisione presa almeno a maggioranza di due terzi dei presenti, può disporre lo scioglimento degli organi della struttura inadempiente e la nomina di un Commissario.

Il Commissario che assume tutti i poteri della Giunta Esecutiva, deve convocare il Congresso provinciale di norma entro un anno, al fine di ricostituire democraticamente gli organi.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi.

Avverso a tali provvedimenti è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale provvede, entro il termine di trenta giorni, alla ratifica di legittimità.

La mancata pronunzia entro tale termine equivale a ratifica.

Art. 11

CARICHE SINDACALI

Tutte le cariche previste dal presente statuto, ad esclusione di quelle riservate ad esperti, sono assunte dai soci iscritti alla FEDER. AGRI. o ad organizzazioni promosse dalla FEDER. AGRI. o ad organizzazioni alle quali la FEDER. AGRI. aderisce.

Il Consiglio Generale stabilisce le forme di partecipazione degli aderenti alla vita associativa della FEDER. AGRI.

Art. 12

INCOMPATIBILITÀ E NON CUMULABILITÀ

Le cariche di Presidente nazionale, regionale e provinciale della FEDER. AGRÍ. non sono cumulabili tra loro. La carica di Presidente nazionale non è cumulabile con la carica di membro dei collegi dei sindaci revisori e dei probiviri.

TITOLO II

Bilancio e Patrimonio

Art. 13

ENTRATE

Le entrate della Federazione sono costituite dalla quota dei contributi ordinari, il cui ammontare viene fissato annualmente dalla Giunta Esecutiva, e straordinari degli iscritti e da ogni altro provento che possa pervenire a qualsiasi titolo, purché non sia in contrasto con le norme di legge.

Art. 14

PATRIMONIO

Il patrimonio della FEDER. AGRÍ. è costituito dai beni mobili e immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilanci o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge.

Fino allo scioglimento della FEDER. AGRÍ. i singoli associati, gruppi di associati le strutture periferiche od organismi paralleli ad essa aderenti non possono chiedere, in quanto costituiti, la divisione del fondo comune patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi precedentemente versati.

La FEDER. AGRÍ. risponde a terzi ed alla Autorità Giudiziaría unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente.

Le strutture periferiche e le persone che le rappresentano

sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non possono per qualsiasi titolo a causa o in specie per il fatto della adesione alla Federazione nazionale chiedere di essere sollevate dalle stesse.

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione nazionale sulle strutture periferiche o verso gli associati, costituiscono normale attività di assistenza propria della Federazione senza assunzione di responsabilità.

TITOLO III

Struttura della Federazione

Art. 15

ORGANI DELLA FEDER. AGRI.

Gli organi della Federazione, a livello nazionale, sono:

- 1) il Congresso Nazionale;
- 2) il Consiglio Generale;
- 3) la Giunta Esecutiva;
- 4) il Presidente;
- 5) il Segretario generale ;
- 6) il Collegio dei Sindaci revisori;
- 7) il Collegio dei Probiviri.

Art. 16

IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante della FEDER. AGRI.

Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, su convocazione del Consiglio Generale a maggioranza semplice, ed in via straordinaria su richiesta di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Generale o di un terzo degli iscritti alla FEDER. AGRI. La richiesta di convocazione straordinaria deve contenere i motivi per i quali si intende proporre la discussione.

I delegati al Congresso Nazionale sono eletti su area provinciale, in proporzione agli iscritti della Provincia e con liste separate per Settori. Essi sono portatori dei voti effettiva-

mente rappresentati e, pertanto, sia nelle votazioni di Settore che in quelle unitarie, votano sulla base dei soci rappresentati.

Compiti del Congresso Nazionale sono:

- a) esaminare e discutere la relazione del Presidente;
- b) fissare il programma di attività della FEDER. AGRI. nei vari settori di competenza;
- c) apportare eventuali modifiche allo statuto;
- d) eleggere i membri effettivi del Consiglio Generale;
- e) eleggere i componenti del Collegio dei Sindaci revisori;
- f) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri.

Il Congresso Nazionale è presieduto da uno dei delegati al Congresso, eletto all' apertura dell'adunanza.

Il Congresso Nazionale delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza semplice dei delegati congressuali presenti, ad eccezione delle decisioni per le quali è prevista esplicitamente una maggioranza qualificata.

Le decisioni espresse dal Congresso Nazionale sono vincolanti per tutti gli iscritti o aderenti alla FEDER. AGRI.

Art. 17

IL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è il massimo organo deliberante della FEDER. AGRI. tra un Congresso e l' altro. Esso è composto da un massimo di trentuno componenti ed un minimo di tredici , compreso il Presidente, eletti dal Congresso nazionale. Il Consiglio Generale è convocato, di regola, dalla giunta Esecutiva. Può essere convocato, su richiesta scritta e mo-

tivata, da almeno un terzo dei suoi membri.

In caso di urgenza, può essere convocato direttamente dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Generale sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica.

Esso si riunisce almeno una volta l' anno e ha il compito di definire gli indirizzi generali dell' attività sindacale ed organizzativa, sulla base delle linee del Congresso.

Il Consiglio Generale elegge tra i suoi membri, con votazioni successive e separate, il Presidente, il Segretario Generale ed i componenti la Giunta Esecutiva.

I componenti del Consiglio Generale rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso nazionale e decadono dalla carica se, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno tre riunioni consecutive dell'organo.

Il Consiglio Generale ha, inoltre, i seguenti compiti:
convocare il Congresso nazionale in sessione ordinaria, allo scadere del quadriennio, ed in sessione straordinaria;

- b) attuare le linee del Congresso nazionale;
- c) adempiere a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso nazionale;
- d) emanare le norme regolamentari attuative del presente statuto;
- e) decidere in merito alle proposte di modifica dello Statuto, da presentare al Congresso con la procedura di cui al successivo articolo del presente Statuto;
- f) approvare il rendiconto annuale esonerando il Presiden-

te ed il Segretario Generale dalla conservazione dei documenti contabili.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo quelle che nel presente statuto sono previste a maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal vice Presidente vicario.

Il Consiglio Generale può articolarsi in Commissioni consultive per specifiche materie.

Ciascuno dei membri del Consiglio Generale può partecipare a qualsiasi assemblea, congresso o convegno della Federazione, sia in sede nazionale che in sede periferica.

Art. 18

LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, tra i quali il Segretario Generale, eletti dal Consiglio Generale

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente. Essa svolge i seguenti compiti:

attua l'azione sindacale secondo le direttive delineate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio

Generale;

predispone il rendiconto annuale per la sua approvazione da parte del Consiglio

Generale;

nomina un Commissario in sostituzione dell'Esecutivo provinciale in cui si attui un indirizzo

sindacale difforme dai deliberati congressuali o per situazioni di emergenza;

d) si occupa del tesseramento e delle contribuzioni;

e) convoca il Consiglio Generale, fissandone l'ordine del giorno;

f) approva i regolamenti per i trattamenti economici e normativi dei dipendenti della FEDER. AGRI.;

g) decide sulle eventuali adesioni della FEDER. AGRI ad organismi nazionali o internazionali;

h) esamina e decide su altre materie o argomenti che le sottopone il Presidente.

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità dei voti espressi, esclusi gli astenuti, prevale il voto del Presidente.

Art. 19

Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Generale. Egli:

a) ha la rappresentanza legale della FEDER.AGRI.;

b) attua la linea di politica sindacale deliberata dagli Organi statutari avvalendosi del Segretario Generale;

c) assume le responsabilità dell'informazione stampa;

d) assume in caso di urgente ed improrogabile necessità, nelle more della decisione da parte del Collegio dei Probi-

viri, provvedimenti cautelativi, disciplinari, di cui all'art. 9 del presente Statuto;

e) assicura le gestione unitaria della Federazione, mantenendo contatti permanenti con gli Organi periferici;

f) nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali la Federazione è chiamata a designare i propri rappresentanti.

Art. 20

Il Segretario generale

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio Generale, egli:

a) cura i rapporti con gli enti pubblici e privati, i Ministeri e le varie strutture periferiche della FEDER.AGRI.;

b) firma gli accordi e contratti di categoria, eventualmente delegando i rappresentanti dei Settori;

c) propone al Collegio dei Probiviri eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti;

d) provvede alle assunzioni del personale dipendente;

e) cura i rapporti con le banche, accende conti correnti e qualsiasi altra operazione nell'interesse della FEDER.AGRI.

f) assume le iniziative per la promozione del tesseramento, la formazione sindacale e la stampa delle pubblicazioni;

g) è responsabile della tenuta dei libri contabili, degli atti e dei giustificativi di spesa sino all'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio Generale. Attua in concreto tutte le operazioni di carattere amministrativo adottate dagli organi della FEDER.AGRI.

h) partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro, salvo delegare i rappresentanti dei Settori;

i) in assenza del Presidente, per qualsiasi suo impedimento, rappresenta la Federazione; in tal caso tutti i provvedimenti o atti presi da costui dovranno essere espressamente ratificati dalla Giunta Esecutiva.

Art. 21

ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione, nominato dal Congresso nazionale, può alternativamente assumere la forma del Collegio dei Sindaci revisori oppure quella del revisore unico. Nel primo caso sarà costituito da tre membri il cui presidente viene indicato dal Congresso nazionale.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci ovvero il revisore unico partecipa alle riunioni del Consiglio Generale con parere consultivo.

L'organo di revisione ha il compito di:

redigere le verifiche trimestrali su tutti i documenti di spesa; certificare la rispondenza dei documenti verificati alla contabilità dell'ente verificare la coerenza delle spese sostenute agli indirizzi dell'ente licenziare i rendiconti di verifica trimestrali redigere una relazione di accompagnamento al rendiconto annuale controllare l'andamento amministrativo e contabile della Federazione."

Art. 22

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna della FEDER. AGRI. a tutti i livelli. Si compone di cinque membri eletti dal Congresso Nazionale, senza possibilità di revoca.

Nella votazione si esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti il Collegio dei Probiviri i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Qualora si verifici una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Qualora non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio.

Il Collegio, nella prima riunione dopo il Congresso nazionale, nomina il Presidente, scegliendolo tra i suoi componenti.

Il Collegio ha il compito di:

- a) esaminare e decidere le questioni che possono sorgere fra gli associati e fra gli organi della FEDER. AGRI.;
- b) pronunciarsi entro trenta giorni su eventuali provvedimenti disciplinari, presi dal Presidente nei confronti di iscritti, che rientrano nei casi di cui all'art. 5 e su richiesta degli interessati;
- c) emettere ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- d) emettere lodi decisorie del merito delle controversie;

I lodi del Collegio devono essere di motivati. Sono comunicati alle parti a cura del Presidente del Collegio ed hanno

immediato valore esecutivo per le strutture ed i soci cui esse si riferiscono.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci. Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalle eventuali cariche;
- la sospensione da tre a dodici mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Probiviri può riaprire il provvedimento disciplinare per una eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

Art. 23

DECADENZE

Il componente dei vari organi statuari che non partecipasse per tre volte consecutive alla riunione del proprio organo, senza darne giustificazione, decade automaticamente dalla carica.

Art. 24

STRUTTURE PERIFERICHE

La FEDER. AGRÍ si articola, sul piano periferico, in Sedi provinciali e, di norma, anche in Comprensori.

Gli organi periferici hanno competenze, composizione e modalità di funzionamento analoghe a quelle dei corrispondenti organi nazionali.

Art. 25

LE SEDI PROVINCIALI

Nell'ambito di ogni comparto territoriale sono costituite le Sedi provinciali, restando ferma la possibilità di coordinamenti o accorpamenti funzionali.

Sono organi delle Sedi provinciali:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Provinciale;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Sindaci revisori.

Art. 26

ELEZIONE DEGLI ORGANI PROVINCIALI

L'elezione degli organi provinciali avviene, in occasione del Congresso provinciale, su area provinciale sulla base di liste nelle quali possono essere inclusi candidati di Settori diversi.

Per ogni organo gli eletti sono distribuiti per Settore, in proporzione alla consistenza numerica di ogni Settore.

Art. 27

IL CONGRESSO PROVINCIALE

Il Congresso provinciale è il massimo organo deliberante della Federazione provinciale.

Esso si riunisce in via ordinaria almeno ogni quattro anni, su convocazione del Consiglio provinciale, ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli iscritti alla Sede provinciale. La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso deve contenere i motivi per i quali si intende proporre la discussione.

Sarà cura della Giunta Esecutiva provinciale diramare ai Presidenti comprensoriali l'avviso di convocazione contenente l'ordine dei lavori, entro il termine di almeno 60 giorni prima della data stabilita per il Congresso. I Presidenti comprensoriali, a loro volta, dovranno promuovere le varie assemblee e comunicare, almeno cinque giorni prima del Congresso i nominativi dei delegati.

Sono compiti del Congresso provinciale:

- a) esaminare e discutere la relazione del Presidente provinciale;
- b) eleggere i delegati al Congresso Nazionale della Federazione;
- c) eleggere i membri del Consiglio provinciale;
- d) eleggere i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori;
- e) stabilire l'indirizzo della attività sindacale in sintonia con la linea nazionale della Federazione;
- f) deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dalla Giunta Esecutiva provinciale.

Il Congresso provinciale è presieduto da un membro nominato dalla Giunta Esecutiva nazionale e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza semplice dei delegati congressuali presenti.

Art. 28

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Consiglio Provinciale è il massimo organo deliberante della Sede provinciale tra un Congresso e l'altro. Esso è composto da un massimo di quindici componenti, compreso il Presidente provinciale, eletti dal Congresso e ripartiti in numero proporzionale alla consistenza di ciascun Settore.

Sono compiti del Consiglio provinciale:

- a) eleggere tra i propri componenti il Presidente provinciale;
- b) attuare le deliberazioni del Congresso provinciale ed adempiere a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso provinciale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione delle categorie lavorative agricole;
- c) promuovere azioni necessarie a risolvere i problemi a carattere provinciale;
- d) eleggere al proprio interno la Giunta Esecutiva provinciale;
- e) approva il rendiconto annuale della Sede provinciale, esonerando il Presidente provinciale e il Tesoriere dalla conservazione della documentazione contabile.

Art. 29

LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva provinciale è composta da un massimo di cinque membri, compreso il Presidente, eletti dal Consiglio provinciale.

Essa rappresenta la Sede provinciale ed attua l'azione sindacale secondo le direttive delineate dal Congresso e dal Consiglio provinciali. Predispone i bilanci annuali e consuntivi per la loro approvazione da parte del Consiglio provinciale.

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente provinciale che la convoca quando lo ritiene necessario nell'interesse della Sede provinciale.

In caso di inottemperanza, è convocata dalla maggioranza dei suoi membri.

La Giunta Esecutiva delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente provinciale.

Art. 30

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Il Presidente Provinciale è eletto direttamente dal Congresso; egli:

- ha la rappresentanza legale della Sede provinciale;
- convoca la Giunta Esecutiva;
- assolve ai compiti demandatigli dagli Organi Federali;
- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa, nell'ambito della provincia;

- cura i rapporti con gli Enti locali;
- nomina i rappresentanti sindacali, sentito il parere obbligatorio del Presidente regionale, in tutti gli organismi nei quali la Sede provinciale è chiamata a designare i propri rappresentanti;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente, basandosi sulle disponibilità economiche di competenza della Sede provinciale;
- cura i rapporti con le Banche, accende C/C e qualsiasi altra operazione, nell'interesse della Sede provinciale che rappresenta;
- provvede a nominare tra i componenti della Giunta Esecutiva un Vice Presidente, un Tesoriere ed eventuali altre deleghe che ritiene necessarie nell'interesse della Sede provinciale.

Art. 31

IL VICE PRESIDENTE PROVINCIALE

In assenza del Presidente Provinciale, per qualsiasi suo impedimento la Sede provinciale è rappresentata dal Vice Presidente Provinciale.

Tutti i provvedimenti o atti presi da costui, dovranno essere espressamente autorizzati dalla Giunta Esecutiva.

Art. 32

IL TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei libri contabili, degli atti e dei giustificativi di spesa della Sede provin-

ciale, sino all'approvazione del rendiconto annuale. Attua in concreto tutte le operazioni di carattere amministrativo adottate dagli organi della FEDER. AGRI.

Art. 33

PATRIMONIO

Il patrimonio della Sede provinciale è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo nel rispetto della legge.

Art. 34

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI PROVINCIALI

Il Collegio dei Sindaci revisori, i cui componenti possono anche non essere iscritti alla Federazione, è costituito e adempie alle proprie funzioni a norma dell'art. 2397 e seguenti del Codice Civile.

Il Collegio dei Sindaci revisori è eletto dal Congresso provinciale senza possibilità di revoca durante il periodo del mandato ricevuto. È composto da tre membri effettivi, che alla loro prima riunione nominano il presidente del Collegio stesso, e da due supplenti.

Il Presidente del Collegio partecipa alle riunioni del Consiglio provinciale con parere consultivo.

Il Collegio dei Sindaci revisori ha il compito di:

Il Collegio dei Sindaci revisori ha il compito di:

- a) redigere le verifiche trimestrali su tutti i documenti di spesa ;

- b) certificare la rispondenza dei documenti verificati alla contabilità dell'ente ;
- c) verificare la coerenza delle spese sostenute agli indirizzi dell'ente ;
- d) licenziare i bilanci di verifica trimestrali ;
- e) redigere una relazione di accompagnamento al rendiconto annuale ;
- f) controllare l'andamento amministrativo e contabile della Federazione ;
- g) I Sindaci revisori, che possono anche non essere iscritti alla Federazione, non possono far parte di organi deliberanti periferici della FEDER. AGR. e non possono avere vincoli di parentela con i componenti del Consiglio provinciale.

Art. 35

I COMPENSORI TERRITORIALI

All'interno di ogni provincia, di norma, possono essere costituiti uno o più Compensori territoriali. Sono organi del Compensorio:

- il Consiglio dei delegati;
- la Giunta comprensoriale;
- il Presidente comprensoriale.

Il Consiglio dei delegati è formato dai rappresentanti degli iscritti alla Federazione nel comprensorio; ha il compito di dibattere i problemi connessi con le unità agricole del territorio, di raccogliere le istanze di base in ordine alle scelte programmatiche e di formulare le relative proposte agli organi provinciali.

La Giunta comprensoriale è composta da un massimo di cinque membri eletti dal consiglio dei delegati, in numero proporzionale alla rappresentanza di ciascun Settore e dai Coordinatori comprensoriali di Settore.

Il Presidente comprensoriale viene eletto dalla Giunta comprensoriale.

La sede comprensoriale esercita funzioni di promozione, coordinamento ed organizzazione dell'attività sindacale e tiene rapporti

con le strutture agricole e gli Enti locali nell'ambito del territorio del Compensorio.

Per la realizzazione della politica agricola comprensoriale, la Giunta può costituire gruppi intercomprensoriali di lavoro per specifici obiettivi di azione.

Art. 36

IL PRESIDENTE REGIONALE

Qualora in una determinata Regione, tutti i singoli Presidenti provinciali ovvero la maggioranza di essi, lo deliberino, in seduta congiunta, può essere nominato il Presidente Regionale della FEDER. AGR. che:

- a) rappresenta a livello politico-sindacale la FEDER. AGR. all'interno della Regione;
- b) cura i rapporti con la Regione;
- c) coordina le iniziative sindacali della Federazione nelle varie Provincie per un'azione sindacale omogenea in tutta la Regione;
- d) per non aggravare il bilancio della Federazione, in gene-

re tale carica potrà essere affidata ad uno dei Presidenti provinciali della Regione, il quale per il mantenimento della struttura utilizzerà i fondi della propria Sede provinciale. Se ciò non sarà, può ricoprire tale carica anche altra persona, diversa dal Presidente Provinciale; in tal caso, il mantenimento della struttura regionale sarà a carico delle Presidenze provinciali in proporzione agli iscritti di ciascuna di esse;

e) da parere obbligatorio sulla nomina dei rappresentanti della Federazione negli organismi regionali e provinciali.

TITOLO IV

Organizzazione dei Settori

Art. 37

SETTORI DELLA FEDERAZIONE

La FEDER. AGRI. organizza, in forma articolata, i seguenti Settori lavorativi:

- a) lavoratori agricoli subordinati;
- b) lavoratori agricoli autonomi;
- c) pensionati;
- d) produttori agricoli, singoli e associati.

I Settori hanno funzione consultiva, di natura culturale, professionale, tecnica ed organizzativa.

Al Settore è attribuita la funzione di studio delle problematiche specifiche, di rappresentazione propositiva delle relative istanze agli organi unitari e di cooperazione alla organizzazione della vita della Federazione, in tutte le sue espressioni (assistenza, formazione, tesseramento).

I responsabili del Settore partecipano direttamente alle contrattazioni specifiche.

Il Settore che contribuisce alla definizione del programma della Federazione unitaria, deve conformare la propria condotta ai principi ed alla linea deliberata dagli organi unitari, i quali possono avocare alla loro competenza la trattazione dei temi proposti dai Settori.

Ciascun Settore svolge la propria attività attraverso Consulte nazionali, regionali e provinciali.

In tutti gli organi deliberativi, direttivi e di controllo, centrali e

periferici, deve essere garantita la presenza dei Settori in rapporto alla consistenza numerica degli iscritti di ogni Settore. I Settori si avvalgono delle strutture e dei mezzi della Federazione. Possono, inoltre, essere costituiti Comitati intersettoriali anche permanenti, per la trattazione di problemi riguardanti categorie che risultino presenti in Settori diversi. A tutti i livelli territoriali i Coordinatori dei Settori e dei Comitati intersettoriali fanno parte degli organi deliberanti. Essi partecipano a pieno titolo alle riunioni della Giunta esecutiva, quando sono convocati per la trattazione di problemi di Settore. Ogni Coordinatore può chiedere che vengano inseriti all'ordine del giorno delle riunioni della Giunta esecutiva argomenti riguardanti il Settore o i Comitati intersettoriali.

Art. 38

CONSULTA PROVINCIALE E REGIONALE DI SETTORE

La Consulta provinciale di Settore coordina l'attività del Settore nell'ambito della provincia e contribuisce ad attuare gli scopi ed i principi statutari; essa costituisce un momento di presenza e di partecipazione più organica alla vita unitaria della FEDER. AGRI.

La Consulta si compone da 3 a 9 membri eletti dal Congresso provinciale. Essa elegge, nel suo seno, il Coordinatore provinciale, che fa parte di diritto al Consiglio provinciale e della Consulta regionale.

Per i problemi di carattere regionale, ciascun Settore coopera con il Presidente regionale nella formulazione di proposte

e nella condotta della trattativa. A tale scopo l'insieme dei Coordinatori provinciali di Settore costituisce la Consulta regionale di Settore; essa elegge, nel proprio seno, un Coordinatore regionale, che collabora con il Presidente regionale.

Art. 39

ORGANI NAZIONALI DI SETTORE

In adempimento del disposto dello Statuto per quanto attiene alla partecipazione dei Settori a tutti i livelli della vita unitaria del Sindacato, sono istituiti per ogni Settore:

- a) la Consulta nazionale;
- b) l'Ufficio Centrale di Coordinamento;
- c) il Coordinatore nazionale.

La Consulta nazionale di ciascun Settore assume i problemi specifici ed elabora proposte, utilizzando apposite Commissioni di studio, che potranno essere formate anche in rapporto a istanze di categorie minoritarie.

La Consulta nazionale, composta da un massimo di 21 membri, è eletta dai delegati del Settore in occasione del Congresso nazionale.

La Consulta nazionale elegge, fra i suoi membri, il Coordinatore nazionale e, con successiva votazione, altri quattro membri i quali, con il Coordinatore, costituiscono l'Ufficio Centrale di Coordinamento.

Il Coordinamento nazionale di ciascun Settore è membro di diritto del Consiglio Generale.

Il Coordinatore nazionale risponde del suo operato e di quello dell'Ufficio Centrale di Coordinamento alla Consulta.

TITOLO V

Modifiche statutarie e Regolamento di attuazione

Art. 40

MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso nazionale della FEDER. AGRI.:

- a) a seguito di proposta sottoscritta da un terzo dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale a maggioranza assoluta.

Il Consiglio Generale può proporre modifiche sino alla riunione in cui procede alla convocazione del Congresso.

Le proposte di modifica predisposte dagli organi delle strutture periferiche devono essere inviate alla Giunta Esecutiva nazionale almeno tre mesi prima della data di effettuazione del Congresso.

Il Consiglio Generale, convocato prima dello svolgimento del Congresso, propone al Congresso le modifiche che hanno ricevuto la maggioranza assoluta.

Il Congresso della FEDER. AGRI si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza assoluta. Non è ammessa altra procedura di modifica.

Solo in via eccezionale e per motivi di urgenza, il Consiglio Generale può procedere a modifiche statutarie con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica. Le delibere con le quali il Consiglio Generale può procedere a modifiche statutarie devono essere ratificate nel Congresso immediatamente successivo.

Art. 41

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Generale dovrà approvare il Regolamento d'attuazione.

Lo stesso organo approverà le sue eventuali modifiche esclusivamente in base alla seguente procedura:

- a) il Consiglio Generale deve essere stato regolarmente convocato con uno specifico punto posto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno quindici giorni prima e con allegate le proposte di modifica del regolamento;
- b) le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.

Art. 42

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della FEDER.AGRI. può essere pronunciato soltanto dal Congresso nazionale a maggioranza di tre quarti dei voti rappresentati.

In tal caso, il Congresso delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione.